

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ONE HEALTH FOUNDATION, codice fiscale n. 95239200108, con sede legale a Genova, CAP 16122, Via Goffredo Mameli 3/1, indirizzo PEC onehealthon@pec.onehealthon.it, rappresentata da Rossana Berardi, Presidente *pro tempore* dell'Associazione, dotata dei necessari poteri ai sensi dell'art. 10 dello statuto (di seguito in breve anche "**One Healt**");

E

FEDERCUSI – Federazione Italiana dello Sport Universitario, codice fiscale n. 80109270589, con sede legale a Roma, CAP 00195, Via A. Brofferio 7, indirizzo PEC federcusi@pec.it, rappresentata da Antonio Dima, Presidente *pro tempore* della Federazione, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera B-6 del 2 luglio 2025 (di seguito in breve anche "**Federcusi**");

di seguito indicati congiuntamente come "**Parti**" o singolarmente come "**Parte**";

VISTO

- a) l'articolo 2 dello statuto di One Health Foundation relativo alle finalità della stessa, rivolte al campo sanitario e biomedico con particolare attenzione alla One Health, che fra le attività da realizzare prevede:
 - 1. l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle strutture pubbliche in ambito medico;
 - 2. la promozione di progetti in ambito di prevenzione delle malattie nell'uomo e nel mondo animale, anche in relazione all'ambiente in cui vivono;
 - 3. la promozione di ogni altra iniziativa atta ad elevare il livello di qualificazione professionale dei medici, dei ricercatori o altri professionisti qualificati nell'ambito del paradigma One Health, anche mediante l'organizzazione diretta di attività educazionali di formazione e aggiornamento professionale;
- b) che One Health Foundation può collaborare con autorità, enti e associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini;
- c) l'articolo 2 dello Statuto di FederCUSI il cui contenuto si esplicita in tutte le finalità dell'Ente, tra le quali la collaborazione con le istituzioni, la promozione della salute degli atleti, etc.;

PREMESSO CHE

- a) FederCUSI, tramite i suoi CUS affiliati, gestisce per conto delle Università numerosi spazi sul territorio nazionali che possono essere destinati alla promozione di attività sportive;
- b) One health Foundation può contare su un efficiente ed importante team di esperti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse al presente protocollo d'intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 - Finalità

Le Parti intendono instaurare una futura attività di collaborazione, per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare aspetti generali delle attività da svolgere in maniera coordinata attraverso iniziative territoriali con i CUS che decideranno di aderire attraverso accordi mirati a livello locale, in relazione ad ambiti di comune interesse, con primario e non esclusivo riferimento alle seguenti tematiche:

- a) formazione dei professionisti sanitari e non, dei giovani in merito alla prevenzione e alla salute nel contesto del paradigma One Health, anche creando "ambasciatori della salute" o "ambasciatori della One Health" che possano promuovere iniziative e divulgazione in merito alla prevenzione;
- b) buone pratiche di prevenzione tra cui l'attività sportiva;
- c) attività di screening;
- d) consulenze mediche e inerenti alla One Health (es. nel contesto di "Villaggi della Salute" in ambito territoriale e/o universitario).

Le attività relative alle tematiche di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi/convenzioni attuative, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Protocollo d'intesa.

Articolo 3 - Referenti

One Health Foundation indica quale referente del presente protocollo d'intesa la Presidente Prof.ssa Rossana Berardi, recapito e-mail info@onehealthfoundation.it e il referente del progetto Dott. Attilio Bianchi, recapito e-mail attilio.bianchi58@gmail.com; FederCUSI indica quale referente del presente protocollo d'intesa l'avv. Lorenzo Lentini, recapito e-mail stlentini@libero.it che al termine congiuntamente redigeranno un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti tramite la sottoscrizione degli accordi/convenzioni attuative e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale proroga dell'atto.

Articolo 4 - Accordi/convenzioni attuative

La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.

Gli accordi/convenzioni attuative di cui al precedente art. 2 saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne delle Parti.

Articolo 5 - Trattamento dei dati

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente protocollo d'intesa non conferisce alle Parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell'altra Parte. L'eventuale utilizzo è consentito, previo accordo, esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

Articolo 7 - Durata, proroga, recesso

Salvo quanto previsto nel successivo paragrafo del presente articolo, il presente Protocollo d'intesa ha durata di 2 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, con possibilità di proroga per ulteriori periodi di pari durata, autorizzata dai rispettivi organi competenti e sulla base di un accordo scritto. Le Parti hanno comunque facoltà di sciogliere consensualmente il presente Protocollo di intesa in anticipo sulla sua durata mediante scrittura sottoscritta da entrambe le Parti, e hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo d'intesa mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Salvo che l'una Parte ne richieda la proroga di ulteriori 12 mesi, qualora allo scadere del termine di cui al precedente comma non sia stato concluso alcun atto, il presente Protocollo d'Intesa si intenderà cessato ad ogni effetto.

Articolo 8 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo di Intesa. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa.

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente

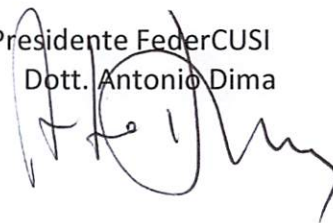
Letto, confermato e sottoscritto.

ROMA - 4/3/2026

Presidente One Health Foundation
Prof.ssa Rossana Berardi



Presidente FederCUSI
Dott. Antonio Dima



Referente del progetto per One Health Foundation
Dott. Attilio Bianchi